


COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA DI ALCUNI PRODOTTI SPECIFICI

Per alcuni alimenti, l'Unione Europea o, per taluni casi soltanto la legislazione italiana, ha prescritto l'obbligo di indicare nelle etichette alcune indicazioni relative all'origine di provenienza.

Gli alimenti in questione sono: la carne bovina, il pollame, le uova, il latte fresco, i prodotti ortofrutticoli, il miele, il pesce, l'olio extravergine di oliva e la passata di pomodoro.

Carne bovina




Il regolamento CE n. 1760 del 17 luglio 2000 istituisce l'obbligo di una specifica etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina.

Dal 1° gennaio 2002 la carne bovina immessa al consumo deve essere corredata da una etichetta contenente **le seguenti informazioni:**

- un codice di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o il numero di identificazione di un gruppo di animali;
- nome dello stato membro o del paese terzo in cui è situato il macello;
- nome dello stato membro o del paese terzo in cui è situato il laboratorio di sezionamento;
- nome dello stato membro o del paese terzo in cui è nato l'animale;
- nome dello stato membro o del paese terzo (eventualmente più di uno) in cui è stato effettuato l'ingrasso.

Pollame




- la sigla IT oppure Italia, seguita dal numero identificativo di registrazione dell'allevamento di provenienza degli animali (es. 020);
- la data o il numero di lotto di macellazione;
- il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.

Nel caso le carni siano sottoposte ad operazioni di sezionamento, l'etichetta deve riportare le seguenti informazioni:

- la sigla IT oppure Italia, seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;
- la data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;
- il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

Latte fresco



Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14.01.2005, definisce le **indicazioni obbligatorie sull'origine** da riportare sulle confezioni di latte fresco.

Nel caso in cui sia possibile dimostrare la provenienza del latte fino agli allevamenti di origine, sulle etichette del latte fresco deve essere riportata obbligatoriamente la dicitura: **"zona di mungitura"**, seguita dall'indicazione del comune della provincia o della regione nella quale sono ubicate le stalle. In alternativa, è possibile indicare solamente il nome del paese, ad esempio Italia. Se il latte proviene da più stati membri, andrà messa l'indicazione: UE.

Nel caso in cui non sia possibile dimostrare la provenienza del latte fino agli allevamenti di origine, sulle etichette deve essere riportata obbligatoriamente la dicitura: **"provenienza del latte"**, seguita dall'indicazione della provincia o della regione nella quale sono ubicate le stalle. In alternativa, è possibile indicare solamente il nome del paese dal quale proviene il latte, ad esempio Italia.

Se il latte proviene da più stati membri, andrà messa l'indicazione: UE.

Se il latte proviene sia da paesi UE che extracomunitari o solo da questi ultimi, l'indicazione da riportare è: "paesi terzi".

Uova



Il regolamento CE n. 2052/2003, relativo alle norme di commercializzazione applicabili alle uova, stabilisce l'obbligo di etichettatura delle uova a partire dal 1° gennaio 2004.

Da tale data sul guscio dovrà comparire un codice alfanumerico così composto:

- un numero, posto all'inizio, che indica il tipo di allevamento (0 per la produzione biologica, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 in gabbia);
- la sigla dello stato in cui è stato deposto (IT per il nostro paese);
- il codice istat del comune;
- la sigla della provincia;
- un numero progressivo che identifica l'allevamento.

Prodotti ortofrutticoli

VENDITA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SFUSI INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA RIPORTARE NEL CARTELLO (ai sensi del Reg. CE 2200/96)

- 1) NATURA DEL PRODOTTO (NOME DEL PRODOTTO E TIPO COMMERCIALE)
- 2) NOME DELLA VARIETA' (NOME AGRONOMICO)
- 3) CATEGORIA DI QUALITA' (EXTRA, I°, II°)
- 4) ORIGINE (NAZIONALITA' O ZONA DI PRODUZIONE COME REGIONE O COMUNE DI PROVENIENZA)

MELE	
Varietà:	GOLDEN
Categoria:	I°
Provenienza:	LAZIO
€ 0,00/KG	




Il regolamento CE n. 2200/1996 stabilisce che sulle etichette dei prodotti ortofrutticoli è obbligatorio, fra le altre cose, indicare:

- il paese d'origine, eventualmente anche la zona di produzione (provincia-regione);
- la varietà, la categoria (extra, I°, II°) ed il calibro.

L'obbligo non riguarda gli agricoltori che vendono i prodotti ortofrutticoli direttamente ai consumatori.

Miele

Dal primo agosto 2004, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 179/2004, in attuazione della direttiva comunitaria n. 110 del 2001, sulle confezioni di miele deve essere riportata l'indicazione relativa al paese o ai paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto.



Sulle etichette dovrà comparire una delle seguenti indicazioni:

- miele italiano (o di un altro paese), che può essere accompagnata dalla regione di provenienza, da una zona territoriale o addirittura dal comune, sempre a condizione che tutto il miele provenga dalla zona indicata;
- miscela di mieli originari della CE, quando è una miscela di mieli esclusivamente comunitaria;
- miscela di mieli non originari della CE;
- miscela di mieli originari e non originari della CE.

Prodotti ittici



In conformità all'art. 9 del regolamento n. 2065/2001/CE il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2002 stabilisce le indicazioni obbligatorie da apporre in etichetta. L'etichetta del **pesce fresco o congelato** deve contenere:

- la denominazione commerciale della specie;
- la denominazione scientifica della specie interessata (obbligatoria in Italia, facoltativa in Europa)
- il metodo di produzione (pescato o pescato in acque dolci o allevato);
- la zona di cattura per il pescato e il paese di provenienza per l'allevato (vedi tabella);
- il prezzo di vendita per unità di misura (kg) riferito al peso netto;

Nel caso di pesce congelato, coperto da glassatura, la percentuale della glassatura è considerata tara.

L'etichetta del **pesce surgelato** deve contenere:

- la denominazione di vendita o la denominazione commerciale della specie completata dal termine "surgelato";
- il metodo di produzione (pescato o allevato);
- la zona di cattura per il pescato e il paese di provenienza per l'allevato (vedi tabella);
- l'elenco degli ingredienti e cioè delle specie in caso di miscuglio (per esempio, preparato di risotto alla marinara);
- la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
- il termine minimo di conservazione (Tmc, "da consumarsi preferibilmente entro") completo dell'indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato dal consumatore;
- l'avvertenza che una il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato e le istruzioni per l'uso;
- il prezzo di vendita della confezione.

CODICI DEI MARI E DEGLI OCEANI CHE SI TROVANO SULL'ETICHETTE DEL PESCE

21 atlantico nord occidentale
27 atlantico nord orientale
27 IIIId mar baltico
31 atlantico centro occidentale
34 atlantico centro orientale
41 atlantico sud orientale
37.1 – 37.2 – 37.3 mar mediterraneo
37.4 mar nero
51-57 oceano indiano
61-67-71-77-81-87 oceano pacifico
48-58-88 antartico

Olio extra vergine d'oliva

Il regolamento CE n. 182/2009 obbliga dal 1 luglio 2009 l'indicazione della provenienza delle olive utilizzate per la realizzazione dell'olio. Prima di questa norma, l'origine dell'olio extravergine di oliva non dipendeva



dalla provenienza delle olive, ma dal luogo in cui veniva lavorato e confezionato; parte dell'olio definito italiano poteva quindi essere ricavato da olive provenienti da altri paesi. pertanto, anche per gli oli extravergini che non riportano il marchio dop (che garantisce il consumatore sulla provenienza nazionale delle olive e sul luogo di trasformazione), si potrà leggere chiaramente da dove vengono le olive.

Se le olive sono di provenienza italiana, sull'etichetta la dicitura sarà "ottenuto da olive italiane" oppure "ottenuto da olive coltivate in Italia" oppure "100% da olive italiane".

Per i prodotti ottenuti da olive provenienti da più zone, l'etichetta riporterà le seguenti specifiche:

- miscele di oli di oliva comunitari,
- miscele di oli di oliva non comunitari o miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari.

Passata di pomodoro

Passata di pomodoro: come leggere l'etichetta



Dal giugno del 2004 l'etichetta delle passate di pomodoro è più chiara. La dicitura «passata di pomodoro» (1) può essere utilizzata solo nel caso di spremitura diretta di pomodoro fresco e non più dalle aziende che impiegano pomodoro congelato o materia prima concentrata addizionata di acqua. Le altre informazioni in etichetta sono quelle classiche e riguardano gli ingredienti (2), il produttore (3), il peso netto (4), la data di scadenza (5).

A partire dal 2004 la denominazione "passata di pomodoro" può essere usata solo per il prodotto ottenuto "direttamente dalla spremitura del pomodoro fresco. E' consentita l'aggiunta di sale, correttori di acidità, spezie, erbe, piante aromatiche, mentre la presenza di bucce e di semi non deve superare il limite del 4% in peso del prodotto finito.

Da questa data i prodotti ottenuti con pomodoro surgelato o per diluizione di prodotto concentrato non possono più utilizzare la dicitura "passata di pomodoro" ma dovranno essere commercializzati solamente con nomi differenti, per es. "preparato per sugo" o altri nomi di fantasia.